

CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO

EDIZIONE STRAORDINARIA

Conversione Decreto “Cura Italia”

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 110 del 29 aprile 2020 la

**LEGGE di conversione con modificazione del Decreto-Legge “COVID-19,
MISURE STRAORDINARIE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL SOSTEGNO
ALL'ECONOMIA”.**

Nella presente circolare in estrema sintesi le novità introdotte in sede di conversione del cd. Decreto “Cura Italia” che riguardano imprese e privati in seguito alla diffusione nel territorio italiano del Coronavirus.

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO “CURA ITALIA”

Il **29 aprile** è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 110 la **legge n. 27 del 24 aprile 2020** contenente la Conversione in legge, **con modificazioni**, del cd. Decreto Cura Italia¹.

Si riepilogano di seguito le principali novità fiscali.

Disposizioni straordinarie per l'autorizzazione alla produzione di mascherine chirurgiche (art. 15)

Per la gestione dell'emergenza COVID-19 e fino al termine dello stato di emergenza, in deroga alle norme vigenti in materia, **è consentito produrre, importare e mettere in commercio**, mascherine chirurgiche. Per avvalersi di tale deroga, **il produttore** e l'importatore devono **autocertificare** che la produzione ed il prodotto siano conformi alla normativa vigente sugli standard di sicurezza.

Entro e non oltre **3 giorni dall'invio della autocertificazione i produttori** o gli importatori devono trasmettere all'**Istituto Superiore di Sanità** o all'**INAIL** ogni elemento utile alla validazione delle mascherine che a loro volta, dovranno pronunciarsi in merito alla conformità².

Misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività (art. 16)

Per i **lavoratori** che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente **impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro**, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sono considerate **dispositivi di protezione individuale (DPI)**.

Fino al termine dello stato di emergenza, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di **mascherine filtranti prive del marchio CE** e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

Cassa integrazione ordinaria e in deroga – FIS (artt. 19-22)

L'articolo 19, in materia di trattamento di integrazione salariale ordinario, prevede che:

- ♦ i **datori di lavoro** con unità produttive site nei **comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020 (Cd. Comuni della Zona rossa)** e
- ♦ i datori di lavoro che impiegano lavoratori residenti o domiciliati nei predetti comuni,

¹ decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi

² Qualora le mascherine risultassero non conformi, il produttore dovrà cessarne immediatamente la produzione.

possono presentare **domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario** con causale «emergenza COVID-19» per un **periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi**. L'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro che ne occupano mediamente più di 5.

I Comuni in questione sono i seguenti:

Regione	Comuni			
Lombardia	Bertonico	Casalpusterlengo	Castelgerundo	Castiglione d'Adda
	Codogno	Fombio	Maleo	San Fiorano
	Somaglia	Terranova dei Passerini		
Veneto	Vo'			

La nuova formulazione dell'articolo esclude l'obbligo di informazione / consultazione con le rappresentanze sindacali, anche a distanza, precedentemente indicato.


L'articolo 20 prevede per le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, la possibilità per **ulteriori tre settimane** di fruizione della CIGO in sostituzione della CIGS per le aziende **con unità produttive site nei Comuni della Zona Rossa³**, che l'hanno già richiesta o ottenuta.

Nella legge di conversione viene precisato che **l'accordo sindacale** per la richiesta del trattamento di CIG in deroga **non è necessario**:

- ◆ né per i datori di lavoro che occupano meno di 5 dipendenti
- ◆ **né per i datori di lavoro sottoposti all'obbligo di sospensione delle attività lavorative previsti dai DPCM emergenziali** successivi al 17 marzo 2020.

Inoltre, sono garantite ai datori di lavoro con unità produttive site nei comuni della Cd. Zona Rossa nonché i datori di lavoro con dipendenti residenti negli stessi Comuni, **tre mesi aggiuntivi di cassa in deroga** a decorrere dal 23 febbraio 2020.

Infine, **per i Comuni delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna**, eccetto quelli già compresi nel comma precedente possono essere riconosciute **ulteriori 4 settimane di cassa integrazione salariale in deroga**.



Congedi familiari straordinari per coronavirus (art. 23)

³ individuati [nell'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020](#)

Dal 5 marzo 2020 viene assicurato **un congedo straordinario fino a quindici giorni**, per i genitori (anche adottivi e affidatari) **con figli di età non superiore ai 12 anni** delle seguenti categorie:

- ◆ **lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato con indennità pari al 50%** della retribuzione;
- ◆ **collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS, con indennità pari al 50% di 1/365 del reddito individuato per determinare l'indennità di maternità;**
- ◆ **lavoratori autonomi iscritti all'Inps, per i quali l'indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale stabilita per il 2020.**

Sono **esclusi i nuclei beneficiari di altri strumenti di sostegno** al reddito e quelli in cui un genitore sia disoccupato o non lavoratore.

- ◆ La fruizione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori;
- ◆ gli eventuali periodi di congedo parentale **in corso di fruizione già alla data del 5 marzo** e durante tutta la sospensione, **sono convertiti** nel congedo straordinario per coronavirus;
- ◆ **il limite di età non si applica in presenza di figli con disabilità** in situazione di gravità (ex L.104 1992).

I lavoratori dipendenti con figli di età compresa **tra i 12 e i 16 anni**, inoltre, **possono astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione** delle scuole, **senza corresponsione di indennità** né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Permessi retribuiti legge 104 1992

(art. 24)

Estesa la **durata dei permessi retribuiti legge 104/92 per ulteriori 12 giornate⁴**, da fruire nei mesi di marzo e aprile 2020. In particolare, si precisa che il beneficio viene garantito al personale delle Forze di polizia, anche locale, delle Forze armate, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente e con le esigenze di interesse pubblico da tutelare, così come già previsto per il personale del servizio sanitario.

Voucher baby-sitter

(art. 25)

I lavoratori interessati dal congedo parentale straordinario possono, in alternativa, richiedere un **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 600 euro**, erogato attraverso il **Libretto famiglia telematico INPS**.

SOSTEGNO FAMIGLIE CON FIGLI (MODALITA' ALTERNATIVE)		
CONGEDO FAMILIARE STRAORDINARIO RETRIBUITO	VS.	VOUCHER BABY SITTING
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Per dipendenti pubblici e privati ◆ Iscritti Gestione separata ◆ Autonomi iscritti gestioni INPS ◆ 15 gg con indennità al 50% 		<ul style="list-style-type: none"> ◆ 600 euro ◆ 1000 euro solo per il personale sanitario pubblico e privato <li style="text-align: center;">-

⁴ Tale agevolazione non può essere cumulata con la dispensa dal servizio accordata in considerazione del rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali i

<ul style="list-style-type: none"> ◆ figli fino a 12 anni o disabili senza limite di età ◆ a partire dal 5 marzo 2020 ◆ possibile la trasformazione di congedi familiari già in corso 		
CONGEDO NON RETRIBUITO		
<ul style="list-style-type: none"> ◆ per tutta la durata della chiusura delle scuole ◆ senza indennità ma con diritto alla conservazione del posto ◆ figli fino a 16 anni 		

Solo per i **lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato**, appartenenti alle categorie:

- ◆ dei medici;
- ◆ degli infermieri;
- ◆ dei tecnici di laboratorio biomedico;
- ◆ dei tecnici di radiologia medica;
- ◆ degli operatori sociosanitari;

il limite massimo del bonus innalzato a **1000,00 euro**.

Le modalità operative sono state illustrate dall'INPS nella circolare 45 del 23 marzo 2020.

Inoltre, è stato previsto l'ampliamento dei permessi speciali da 48 fino a 72 ore per i Sindaci dei Comuni⁵.

Tutela dei periodi di quarantena per i lavoratori del settore privato (art. 26)

Viene previsto che i **periodi di quarantena** con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dei lavoratori del settore privato:

- ◆ **siano equiparati alla malattia** ai fini del trattamento economico e
- ◆ non siano computabili ai fini del periodo di comporta.

Per tali periodi **il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento dell'operatore di sanità pubblica** che vi ha dato origine.

Previsto invece che **fino al 30 aprile 2020:**

- ◆ **sia per i lavoratori pubblici che privati;**
- ◆ **con disabilità o;**
- ◆ **in condizioni di rischio** per immunodepressione o malattie oncologiche;

il periodo di quarantena o sorveglianza domiciliare fiduciaria sia **equiparato al ricovero ospedaliero** ai fini dell'indennità (art 19 comma 1 dl 9-2020).

⁵ Le eventuali assenze dal lavoro dei sindaci dipendenti di pubbliche amministrazioni derivanti dal presente comma costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge

Indennità lavoro autonomo e lavoro a termine (artt da 27 a 31; 38)

Confermata l'erogazione di **indennità "per il mese di marzo" pari a 600 euro**, che non concorrono alla formazione del reddito, erogate dall'Inps su domanda, **per le seguenti categorie⁶**:

- ◆ **liberi professionisti titolari di partita iva** attiva alla data del 23 febbraio 2020
- ◆ **lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata** e continuativa attivi alla medesima data, **iscritti alla Gestione separata**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali;
- ◆ **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- ◆ **lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della disposizione;
- ◆ **operai agricoli a tempo determinato**, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- ◆ **lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo**, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 e reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, a condizione che i lavoratori non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Le indennità sopracitate non sono cumulabili tra loro e non sono erogabili ai percettori di Reddito di Cittadinanza.

Proroga presentazione e/o decadenza delle domande di NASpi, DIS-COLL e disoccupazione agricola 2020 (artt. 32-33)

Confermate le seguenti **proroghe in tema di indennità di disoccupazione**:

- ◆ per gli **operai agricoli a tempo determinato e indeterminato** e per le figure equiparate, il termine per la presentazione delle **domande di disoccupazione agricola** è prorogato per le domande di competenza 2019, **al 1° giugno 2020**;
- ◆ per le **domande di disoccupazione NASpi e DIS-COLL**, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, **i termini di decadenza ordinari sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni**;
- ◆ sono **ampliati di 60 giorni** i termini previsti per la **presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità**, nonché i termini per l'assolvimento dei relativi obblighi di comunicazione reddituale del percettore di NASpi o Dis-coll.

NUOVI TERMINI DOMANDE INDENNITÀ DISOCCUPAZIONE	
INDENNITÀ AGRICOLA COMPETENZA 2019	Al 1° giugno 2020
NASPI E DIS COLL	◆ Domanda entro 128 gg. dalla cessazione del rapporto

⁶ Un bonus analogo è assicurato ai collaboratori di società e associazioni sportive dilettantistiche. Sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle casse ordinistiche, destinatari invece del bonus finanziato con il Fondo regolato dall'art.44.

	di lavoro ♦ Decorrenza indennità dal 68° giorno
NASPI IN UNICA SOLUZIONE PER AUTOIMPREDITORIALITA'	Ulteriori 60 giorni per domanda e comunicazione reddituale

Sospensione termini decadenziali INPS (art 34)

Fino al 1° giugno 2020 è sospeso il decorso dei termini di **decadenza e di prescrizione** relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali erogate dall'INPS e dall'INAIL.

Differimenti in materia di terzo settore (art 35)

Per Onlus; Organizzazioni di Volontariato e per le associazioni di promozione sociale viene prevista la **proroga del termine per i bilanci e per gli adempimenti legati all'adeguamento alla Riforma del terzo settore al 31 ottobre 2020**. Prevista inoltre la **possibilità di approvare i bilanci 2019 entro la data del 31 ottobre 2020**.

Con la legge di conversione viene

- ♦ data la **possibilità di svolgere le attività correlate ai fondi del cinque per mille relativi al 2017 entro la data del 31 ottobre 2020**. Prorogati alla stessa data i termini di rendicontazione dei relativi progetti.
- ♦ data la possibilità, per i beneficiari del riparto delle somme del cinque per mille, di redigere l'apposito **rendiconto entro 18 mesi dal ricevimento delle somme, invece dei dodici previsti**.
- ♦ data la possibilità di **approvazione del bilancio entro il 31 ottobre 2020 anche a tutti gli enti non commerciali e associazioni**, riconosciute e non riconosciute, comitati e fondazioni; comprese quindi le associazioni sportive e quelle culturali,
- ♦ prevista la periodicità triennale, invece che biennale, per la "*verifica delle capacità e dell'efficacia*" delle **organizzazioni per gli aiuti umanitari**.

BILANCIO 2019 ENTI TERZO SETTORE	ENTRO IL 31 OTTOBRE 2020
SVOLGIMENTO ATTIVITA' CORRELATE A 5XMILLE E RENDICONTI 2017	ENTRO IL 31 OTTOBRE 2020
RENDICONTO ATTIVITÀ 2020	ENTRO 18 MESI INVECE CHE 12

Disposizioni speciali per i patronati (art 36)

Confermata la possibilità per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, per il periodo dell'emergenza sanitaria, di:

- ♦ acquisire i **mandati di patrocinio degli utenti per via telematica**; con obbligo di regolarizzazione una volta cessato lo stato di emergenza;
- ♦ **ridurre gli orari** di apertura al pubblico al fine di ridurre il personale presente e l'afflusso di utenza;
- ♦ **inviare il rendiconto finanziario 2019**, i dati sugli organi di amministrazione e controllo, sull'attività svolta e sulla struttura amministrativa, **entro il 30.6.2020**.

Sospensione contributi lavoro domestico (art 37)

Confermata la **sospensione dei termini per il pagamento dei contributi** previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione INAIL dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Si tratta del pagamento della **rata in scadenza il 10 aprile, che viene rinviato al 10 giugno 2020, senza sanzioni né interessi**. Chi avesse già provveduto al pagamento non potrà avere il rimborso.

Sono sospesi anche **i termini di prescrizione dei suddetti versamenti fino al 30 giugno 2020**. Se il decorso della prescrizione dovesse iniziare durante questo periodo, l'inizio viene differito alla fine del periodo.

Diritto di precedenza lavoro agile (art 39)

Viene chiarito che **la priorità** nell'accoglimento delle domande per usufruire delle **modalità di lavoro agile** è applicabile **fino al termine dell'emergenza nazionale** per Covid 19, e riguarda:


- ◆ lavoratori disabili⁷ o che hanno una persona disabile nel nucleo familiare
- ◆ **lavoratori immuno-depressi e ai familiari conviventi** di persone immuno-depresse.

Sospensione della condizionalità per Patti per il lavoro e obblighi RDC (art 40)

L'art 40 prevede la **sospensione** per la durata di 2 mesi dal 17 marzo 2020:

- ◆ **degli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza**
- ◆ **delle misure di condizionalità per NASPI, DIS-COLL, integrazioni salariali,**
- ◆ **degli adempimenti per l'avvio a pubbliche selezioni e**
- ◆ dei termini per le convocazioni da parte dei Centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento lavorativo.

La legge di conversione specifica che le attività di formazione professionale e orientamento al lavoro, nonché **le altre attività connesse ai patti per il lavoro e ai patti per l'inclusione sociale possono essere svolte a distanza**, ove possibile. Inoltre, **la sospensione non si applica alle offerte di lavoro congrue nell'ambito del comune di appartenenza**.



⁷ Ai sensi della legge 104 1992 art. 3 comma 3

Sospensione termini per prestazioni INAIL e contagio sul luogo di lavoro (art 42)

Si conferma la sospensione dal 23 febbraio al 1° giugno 2020 dei:

- ♦ termini di decadenza e prescrizione delle richieste di prestazioni erogate all'INAIL, e
- ♦ termini di revisione della rendita che scadano nel periodo emergenziale.

Previsto inoltre che **in caso di infezione da Coronavirus contratta sul luogo di lavoro**, sia per i **lavoratori pubblici che privati**, il medico competente redige il consueto certificato e lo invia all'INAIL che assicura la tutela antinfortunistica.

Tali eventi **non vengono considerati per il calcolo di oscillazione del tasso medio**.

Istituzione del Fondo per il reddito a favore dei lavoratori danneggiati dal COVID-19 (art 44)

Prevista l'istituzione del "*Fondo per il reddito di ultima istanza*" per garantire ulteriori misure di **sostegno al reddito a lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti** che in conseguenza del COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o rapporto di lavoro. Il decreto attuativo è stato emanato dal Ministro del lavoro di concerto con quello dell'economia il 28 marzo 2020.

Indennità per i lavoratori autonomi nei Comuni ex Zona Rossa (art 44-bis)

L'art. 44 bis inserito in fase di conversione in legge, prevede per:

- ♦ collaboratori coordinati e continuativi,
- ♦ titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e
- ♦ lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa,

iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla Gestione separata, e che svolgevano la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati **nell'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020**, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data, **un'indennità mensile aggiuntiva pari a 500 euro per un massimo di tre mesi**, parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito ed è **erogata dall'INPS, previa domanda**.

Sospensione licenziamenti individuali e collettivi (art 46)

In sede di conversione è stato specificato che:

- ♦ il divieto di avvio delle procedure di mobilità e di licenziamento collettivo precluso per 60 giorni a partire dal 17 marzo e

- ♦ la sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, **non si applicano nei casi di appalto in cui il personale interessato dal recesso sia riassunto dal nuovo appaltatore.**

Strutture per persone con disabilità e misure compensative (art 47)

La norma contiene alcune **misure per l'attività di assistenza delle persone con disabilità:**

- ♦ **le aziende sanitarie locali possono attivare interventi non differibili domiciliari** in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno nel rispetto delle previste misure di contenimento del contagio;
- ♦ per la durata dello stato di emergenza le assenze dalle attività dei centri non sono causa di dimissione o di esclusione
- ♦ **l'assenza dal posto di lavoro**, per la durata dello stato di emergenza da parte di uno **dei genitori conviventi di una persona con disabilità** è causa di forza maggiore e nell'ambito del rapporto di lavoro **non può essere causa di recesso, a condizione che sia preventivamente comunicata** l'impossibilità di accudire la persona con disabilità, a seguito della sospensione delle attività dei Centri assistenziali.

Fondo centrale di garanzia PMI (art 49)

La legge conferma le misure sul Fondo di Garanzie per le PMI per i 9 mesi successivi al 17 marzo 2020. In particolare:

- ♦ **la garanzia è concessa a titolo gratuito;**
- ♦ **l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;**
- ♦ **si innalza la percentuale massima di garanzia** (fino all'80% di garanzia diretta, fino al 90 % di riassicurazione/controgaranzia) e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
- ♦ si prevede **l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito**, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno 10% del debito residuo;
- ♦ si prevede **l'allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento**, prevista per norma o su base volontaria, correlata all'emergenza coronavirus;
- ♦ si prevede **l'eliminazione della commissione di mancato perfezionamento;**
- ♦ si prevede **la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia**, anche ipotecarie, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;
- ♦ **sono ammissibili alla garanzia del fondo**, con copertura all'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, **nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro** erogati da banche, intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione

autocertificata. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione;

- ◆ sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

Fondo di garanzia per le PMI nei Comuni di cui all'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020 (Art. 49 -bis)

Viene previsto che fino al 2 marzo 2021 l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI sia **concesso a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi**, per un importo massimo garantito per **singola impresa di 2,5 milioni euro**, in favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori della Zona Rossa⁸. Entrando nel merito, per gli interventi di:

- ◆ **garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80%** dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento.
- ◆ **riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90%** dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%.

Modifiche alla disciplina FIR (art 50)

Per quanto riguarda l'**anticipo dell'indennizzo per risparmiatori con titoli di banche coinvolte in procedure di risoluzione e analoghe**, è permesso alla Commissione tecnica, in attesa della predisposizione del piano di riparto, **di autorizzare il conferimento di un anticipo pari al 40% dell'importo dell'indennizzo deliberato** dalla medesima Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio.

Inoltre, è **prevista un'ulteriore proroga al 18 giugno 2020 della data ultima per il deposito delle istanze di indennizzo**.

Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini" (art 54)

L'articolo 54 estende, per nove mesi, l'**operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa** anche ai **lavoratori autonomi e ai liberi professionisti** che abbiano subito un **calo del fatturato superiore al 33%** rispetto all'ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle misure adottate per l'emergenza coronavirus. Nel corso dell'esame al Senato:

⁸ individuati [nell'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020](#). Ulteriori zone possono essere ricomprese con decreto MISE- MEF per periodi determinati, in considerazione dell'impatto economico eccezionale subito in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari.

- ◆ è aumentato a 400.000 euro l'importo massimo del mutuo,
- ◆ sono inclusi i mutui già ammessi ai benefici per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate nonché i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa.
- ◆ È stato previsto che tra le cause di ammissione al Fondo, rientrino anche la sospensione dal lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa (Art. 54-ter)

L'articolo 54-ter prevede che **in tutto il territorio nazionale è sospesa**, per la durata di sei mesi dal 30 aprile 2020, **ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare⁹ che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.**

Sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura (Art. 54-quater)

L'articolo 54-quater prevede che **per l'anno 2020**, sono **sospesi**

- ◆ **le rate dei mutui**, concessi in favore delle **vittime dell'usura**. Le rate sospese sono rimborsate prolungando il piano di ammortamento originariamente stabilito.
- ◆ i procedimenti esecutivi relativi ai mutui di cui sopra.

Sono altresì sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto piano le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate.

Misure di sostegno finanziario alle imprese (art. 55)

Viene previsto che **qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti¹⁰ possa trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:**

- ◆ **perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile** alla data della cessione;
- ◆ **importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto** non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.

I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione possono:

- ◆ essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione;
- ◆ essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del DPR 602/73;
- ◆ essere chiesti a rimborso.

I crediti d'imposta **vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa** né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

⁹ di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile

¹⁰ Si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto.

Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19 (art. 56)

Possono beneficiare della moratoria straordinaria, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, le **microimprese e le piccole e medie imprese italiane** che alla data di entrata in vigore del decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari. Per questi finanziamenti la misura dispone che:

- ◆ le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
- ◆ la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni;
- ◆ il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020.

Le imprese sono tenute ad autocertificare una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia.

Sospensione dei versamenti settore turistico alberghiero (art. 61)

L'articolo, modificato in sede di conversione, prevede **la sospensione dei termini:**

- ◆ dei versamenti delle ritenute alla fonte¹¹, dal 2.3.2020 al 30.4.2020;
- ◆ degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2.3.2020 al 30.4.2020;
- ◆ dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020;

a queste categorie di soggetti, specificatamente elencate:

a	Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator (novità introdotta in sede di conversione)
b	federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
c	soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
d	soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
e	soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
f	soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

¹¹ Di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

g	soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
h	soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
i	soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
l	aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
m	soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
n	soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
o	soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
p	soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
q	soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
r	soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.
s	esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite (aggiunto in sede di conversione in legge);
t	organizzazioni non lucrative di utilità sociale ¹² iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome ¹³ , associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano ¹⁴ , che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017.

Confermato inoltre che per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cd. zona rossa¹⁵, la sospensione dei versamenti delle ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato nel periodo compreso tra il 21/2 e il 31/3.

Alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi **in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020**. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate.

Per quanto riguarda, nello specifico, **le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche**, per le quali il Decreto ha previsto la sospensione del versamento delle ritenute alla fonte, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, viene previsto che:

¹² Di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

¹³ Di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.

¹⁴ Di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

¹⁵ individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020

- ◆ **applicano la sospensione fino al 31.05.2020;**
- ◆ **i versamenti sospesi sono effettuati**, senza applicazione di sanzioni e interessi, **in unica soluzione entro il 30.06.2020** o anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020;
- ◆ **non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.**

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali scadenti dal 02.03.2020 al 30.04.2020	In unica soluzione entro il 31.05.2020 (che essendo domenica scivola al 01.06.2020) o fino ad un massimo di 5 rate di pari importo, a partire dal mese di maggio. Nessun rimborso di quanto già versato.
Versamento Iva del mese di marzo 2020	<i>Entro il 30.06.2020 per le federazioni sportive, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche</i>
SOGGETTI INTERESSATI	
imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator	federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori
soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi	soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse
soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi	soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub
soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali	soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti
soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili	aziende termali e centri per il benessere fisico
soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici	soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali
soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift	soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare
soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli	soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica

organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017.

Termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 (Art. 61-bis)

In sede di conversione è stato previsto:

- ◆ **l'anticipo al 01.01.2020** (al posto del 01.01.2021) dell'efficacia delle disposizioni previste dall'art. 16-bis del DL 124/2019 relative all'estensione dell'ambito dei soggetti che possono utilizzare il modello 730,
- ◆ differimento dal 30 aprile 2020 al 5 maggio 2020 del termine entro il quale l'Agenzia delle entrate mette a disposizione il modello c.d. "730-precompilato".

Sospensione degli adempimenti (art. 62)

La Legge conferma la sospensione per la generalità dei contribuenti aventi domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato degli **adempimenti tributari**, diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, **che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**. Tali adempimenti saranno effettuati entro il 30.06.2020 senza applicazione di sanzioni.

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Adempimenti fiscali scadenti nel periodo compreso tra l'08.03.2020 e il 31.05.2020	Entro il 30.06.2020
SOGGETTI INTERESSATI	
Tutti i contribuenti	

La seconda sospensione interessa i soggetti esercenti **attività d'impresa, arte o professione** aventi domicilio fiscale, la sede legale o operativa nel territorio dello Stato, con **ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17.03.2020 (pertanto il 2019). Per tali soggetti sono **sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020** relativi:

- ◆ alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (artt. 23 e 24 del DPR 600/1973), alle trattenute dell'addizionale regionale e comunale che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- ◆ all'Iva;
- ◆ ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.



Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle **Province di Bergamo, Brescia** (città inserita in sede di conversione in legge del Decreto) **Cremona, Lodi, Piacenza**, la **sospensione del versamento Iva si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.**

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa **nei comuni della c.d. "zona rossa"** restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del [decreto MEF del 24 febbraio 2020](#).

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Versamenti relativi da autoliquidazione (ritenute, Iva, contributi, premi) che scadono nel periodo compreso tra l'08.03.2020 e il 31.03.2020	In unica soluzione entro il 31.05.2020 (che essendo domenica slitta al 01.06.2020) o fino ad un massimo di 5 rate di pari importo a decorrere dal mese di maggio. Nessun rimborso per quanto già pagato.
SOGGETTI INTERESSATI	
Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi ≤ 2 mil di Euro ¹⁶	

La terza sospensione riguarda **i soggetti** con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi **non superiori a 400.000 €**, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17.03.2020 (generalmente 2019). Tale disposizione, è stata abrogata e modificata dall'art. 19 del D.l. 23/2020 (Decreto Liquidità), dove attualmente è contenuta.

In base alla recente modifica per i soggetti sopra descritti, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17.03.2020 **e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto¹⁷**, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Proroga dei termini degli adempimenti per gli impianti a fune, ascensori e scale mobili (Art. 62-bis)

In sede di conversione è stata prevista la **proroga di 12 mesi dei termini per le revisioni periodiche, adeguamenti tecnici e varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie**

¹⁶ Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, la sospensione del versamento Iva si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.

¹⁷ Di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone. Resta ferma la certificazione da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.

Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63)

Confermato il premio per il mese di marzo, pari a 100 Euro a favore:

- ◆ dei **lavoratori dipendenti**;
- ◆ con **reddito complessivo da lavoro dipendente nell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro**.

Il premio non concorre alla formazione del reddito ed è **raggiungato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo**.

Il premio è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro, che lo eroga a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile, e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione.

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64)

La legge conferma il credito d'imposta 2020 per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, per i soggetti esercenti attività d'impresa arte o professione nella misura del **50% delle spese di sanificazione** degli ambienti e degli strumenti di lavoro, **sostenute e documentate, fino ad un massimo di 20.000 euro** per ciascun beneficiario.

Credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65)

La Legge conferma **per i soggetti esercenti attività d'impresa**, per l'anno 2020, un **credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente in compensazione, nella misura del **60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020** di immobili rientranti nella categoria **catastale C/1** (cioè negozi e botteghe)¹⁸.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito **ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap, e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi**.

Erogazioni liberali per emergenza Coronavirus (art. 66)

La Legge conferma le disposizioni previste per le **erogazioni liberali in denaro e in natura**, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, nei confronti dello

¹⁸ La misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.

Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, e di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, **compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti** finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per tali erogazioni spetta una **detrazione** dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito **pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.**

Le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **effettuate dai soggetti titolari di reddito d'impresa**, sono **deducibili dal reddito d'impresa**. In sede di conversione tale disposizione è stata estesa anche alle erogazioni liberali effettuate a favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Ai fini dell'IRAP, le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (art. 67)

La Legge conferma la **sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.**

La **sospensione** opera anche **con riferimento ai termini:**

- ◆ **per fornire risposta alle istanze di interpello**, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa;
- ◆ **per la regolarizzazione delle istanze di interpello.**

Sono inoltre sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini:

- ◆ **entro cui l'Agenzia delle Entrate comunica ai contribuenti l'ammissione al regime di adempimento collaborativo;**
- ◆ **relativi alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata;**
- ◆ **relativi agli accordi preventivi;**
- ◆ **relativi al regime opzionale di tassazione agevolata** per i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della L. 190/2014.

I termini di prescrizione e decadenza **relativi** all'attività degli uffici **degli enti impositori** che scadono entro il 31 dicembre **dell'anno durante il quale si verifica la sospensione**, sono prorogati fino al 31 dicembre del 2° anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 68)

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, la Legge conferma la **sospensione dei termini dei versamenti**, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:

- ◆ **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione;
- ◆ **avvisi di accertamento** emessi dall'Agenzia delle Entrate;
- ◆ **avvisi di addebito** emessi dagli enti previdenziali e assicurativi;
- ◆ **atti di accertamento esecutivi** emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli;
- ◆ **nuovi atti esecutivi da parte degli enti territoriali.**

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione **entro** il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro **il 30.06.2020**. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Versamenti derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, pagamenti derivanti da accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito dell'Inps, atti di accertamento delle dogane e atti esecutivi emessi dagli enti locali scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020	Versamento in un'unica soluzione entro il 30.06.2020 (chi ha già pagato non ha diritto al rimborso)
SOGGETTI INTERESSATI	
Tutti i contribuenti	

I **termini di prescrizione e decadenza** relativi all'**attività degli uffici** degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione **che scadono entro il 31 dicembre** dell'anno durante il quale si verifica la sospensione, **sono prorogati fino al 31 dicembre del 2° anno successivo alla fine del periodo di sospensione.**

Sono differiti al **31.05.2020** il termine di versamento, previsto per il 28.2, relativo alla c.d. **rottamazione ter¹⁹** e quello previsto per il 31.03 relativo al c.d. "**saldo e stralcio**"²⁰.

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Versamenti previsto per il 28.02.2020 per la rata della rottamazione-ter e quello previsto per il 31.03.2020 per la rata del saldo e stralcio	Versamento in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 (che essendo domenica slitta al 1° giugno 2020)
SOGGETTI INTERESSATI	
Tutti i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione-ter, del saldo stralcio	

Proroga versamenti nel settore dei giochi

¹⁹ Art. 3, commi 2, lettera b) e 23 e all'articolo 5 comma 1, lettera d), del D.l. 119/2018 23 nonché all'art. 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2 del D.l. 34/2019.

²⁰ Articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

(Art.69)

I termini per il versamento del **prelievo erariale unico sugli apparecchi** e del **canone concessorio** in scadenza entro il 30 aprile 2020 **sono prorogati al 29 maggio 2020**.

Le somme dovute potranno essere versate con **rate mensili di pari importo**, con debenza degli **interessi legali** calcolati giorno per giorno. La prima rata dovrà essere versata entro il 29 maggio e le successive entro l'ultimo giorno **di ciascun mese successivo**; l'ultima rata dovrà essere versata entro il 18 dicembre 2020.

Viene disposto che non sia dovuto il pagamento dei canoni concessori previsti per la proroga delle concessioni del **gioco del Bingo** per i periodi di sospensione dell'attività.

Prorogata di sei mesi la scadenza dei termini previsti per l'**indizione delle gare** delle Scommesse e del Bingo, della gara per gli apparecchi da intrattenimento e **dell'entrata in vigore del Registro Unico del gioco**. **Prorogata anche l'entrata a regime degli apparecchi con controllo da remoto**.

Menzione per la rinuncia alle sospensioni (Art.71)

I contribuenti che non vorranno avvalersi di una o più sospensioni dai versamenti, previsti dal presente decreto, effettuando alcuno dei versamenti sospesi, possono chiedere che sia data comunicazione sul sito istituzionale del MEF del versamento effettuato. La **Menzione potrà essere utilizzata dai contribuenti a fini commerciali e di pubblicità**.

Donazioni anti-spreco per il rilancio della solidarietà sociale (Art.71 – bis)

L'articolo **amplia le categorie dei beni per i quali non opera la presunzione di cessione** di beni non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili; ai:

- ◆ prodotti tessili;
- ◆ prodotti per l'abbigliamento;
- ◆ prodotti per l'arredamento;
- ◆ giocattoli;
- ◆ materiali per l'edilizia;
- ◆ elettrodomestici;
- ◆ *personal computer, tablet, e-reader* e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico.

Sospensione pagamenti utenze (Art.72-bis)

L'**articolo 72-bis**, demanda all'ARERA²¹ di prevedere, per i **comuni maggiormente colpiti**

²¹ Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

dall'epidemia **COVID-19**²², la **sospensione fino al 30 aprile 2020**, dei **termini di pagamento** delle fatture **e degli avvisi di pagamento**, emessi o da emettere, delle **forniture di energia elettrica, gas, acqua** e del **servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani**.

Quanto al **canone di abbonamento alle radioaudizioni**, il versamento delle somme oggetto di sospensione avverrà, **senza applicazione di sanzioni e interessi**, in **unica rata**, con la **prima fattura dell'energia elettrica** successiva al termine del periodo di sospensione.

Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati (72-ter)

L'articolo 72-ter prevede che i **sogetti beneficiari di mutui agevolati** concessi da INVITALIA a favore di imprese ubicate nei territori dei primi **comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19**²³ possono beneficiare della **sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020** e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento.

La **richiesta** deve essere presentata dai beneficiari **entro 60 giorni** dal 30 aprile 2020.

Semplificazioni in materia di organi collegiali (Art.73)

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità.

Stessa modalità anche per le **istituzioni scolastiche ed educative**, associazioni private anche non riconosciute, le fondazioni, **le società, comprese le società cooperative e i consorzi**

Misure in favore del settore agricolo e della pesca (Art.78)

L'**articolo 78** prevede numerose misure in favore del comparto agricolo e della pesca

- ◆ Viene **elevata dal 50% al 70%** la percentuale di **contributi PAC** di cui può essere richiesto l'anticipo da parte delle imprese agricole, per il solo 2020 e a determinate condizioni.
- ◆ Le amministrazioni pubbliche **possano posticipare** al momento del saldo **le verifiche richieste** per la conformità dei provvedimenti di elargizione dei sussidi alla regolarità europea in materia di aiuti di Stato, **alla regolarità contributiva e fiscale** e alla conformità alla **certificazione antimafia**; la documentazione antimafia non è richiesta inoltre per i **provvedimenti che erogano aiuti** il cui valore complessivo **non supera i 150.000 euro**.
- ◆ Viene specificato che le condizioni restrittive dovute all'emergenza COVID-19 integrano i **casi di urgenza** che legittimano il pagamento, fino al 31 dicembre 2020, dei contributi derivanti dalla politica agricola comune e nazionali, anche in assenza dell'informazione antimafia
- ◆ Viene istituito un **Fondo** per l'anno **2020** per coprire le **spese per gli interessi passivi** sui finanziamenti bancari o per ristrutturare i debiti con la copertura dei costi degli interessi sui mutui maturati nel corso

²² individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020

²³ di cui all'Allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020

degli ultimi due anni nonché per sostenere le imprese del settore della **pesca e dell'acquacoltura che** hanno dovuto sospendere l'attività.

- ◆ Viene estesa **alle imprese agricole** la possibilità di avvalersi degli interventi del **Fondo di garanzia**.
- ◆ viene previsto che le visite mediche **abbiano validità annuale** e viene consentito al lavoratore di prestare la propria attività **anche presso altre imprese agricole** che abbiano gli stessi rischi. È possibile stipulare **apposite convenzioni** affinché il medico competente non sia tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro.
- ◆ nel caso di elargizione di **fondi statali** legata al possesso di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, la documentazione antimafia è richiesta solo nel caso in cui l'importo dei fondi **sia superiore a 5.000 euro**.
- ◆ Per le imprese per il settore florovivaistico è disposta la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché la sospensione, tra il 1° aprile e il 30 giugno 2020, dei versamenti IVA, il cui termine ricade tra il 30 aprile 2020 e il 15 luglio 2020.
- ◆ **i certificati di idoneità rilasciati dagli organismi di certificazione** nei confronti dei prodotti biologici e a denominazione protetta sono rilasciati anche senza procedere alle visite in azienda, sulla base di una valutazione degli stessi organismi in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni per la certificazione
- ◆ Prorogata al 31 dicembre 2020 la validità dei **permessi di soggiorno dei lavoratori stagionali** agricoli in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020
- ◆ Prevista, la concessione di **mutui a tasso zero** a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni indicati nell'allegato n. 1 al DPCM del 1° marzo 2020; possono inoltre essere **rinegoziabili i mutui** e gli altri finanziamenti in essere al 1° marzo 2020 richiesti dalle imprese agricole per soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive.

Misure in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare (Art.83)

Confermata la **sospensione di tutte udienze civili e penali** (che si prevede siano rinviate d'ufficio a data successiva), disposta per il periodo **dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020**²⁴.

Sempre **dal 9 marzo 2020 al 15 aprile**²⁵ 2020, disciplinata la **sospensione della decorrenza di tutti i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali**:

- ◆ **la sospensione riguarda anche i termini per la proposizione di atti introduttivi, di procedimenti esecutivi e di impugnazioni;**
- ◆ quando un termine computato a ritroso ricade nel periodo di sospensione la relativa udienza deve essere differita, in modo da consentire che il termine a ritroso cada dopo il periodo di sospensione

Ricordiamo che, sono esentati dalla sospensione **i procedimenti urgenti** tra cui:

²⁴ Il d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (in vigore dal 1.5.2020) ha ulteriormente modificato l'art. 83, al fine di coordinarlo con l'art. 36, d.l. 8 aprile 2020, n. 23 e quindi prorogando il periodo di sospensione delle udienze civili e penali e dei termini di decorrenza per il compimento degli atti, che era previsto dal 9 marzo al 15 aprile, con nuovo termine iniziale del 12 maggio 2020.

²⁵ Il nuovo termine decorre dal 12 maggio 2020 (vedi nota precedente).

- ◆ le materie di competenza del **tribunale per i minorenni**, i procedimenti cautelari riguardanti la tutela **di diritti fondamentali della persona**, i procedimenti in materia di **tutela, amministrazione di sostegno, interdizione**, inabilitazione, alcuni **procedimenti elettorali**. Vengono infine contemplati "tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre **grave pregiudizio alle parti**";
- ◆ i procedimenti penali di **convalida dell'arresto o del fermo**, o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, i procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero, i procedimenti di estradizione, quelli in cui sono applicate **misure di sicurezza detentive** o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;

Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo compreso tra il **12 maggio e il 30 giugno**²⁶ 2020, i capi degli uffici giudiziari adottano le **misure organizzative** necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Tra queste misure ricordiamo:

- ◆ la previsione del **rinvio delle udienze** a data successiva al **30 giugno 2020**²⁷ nei procedimenti civili e penali (con le eccezioni di cui sopra);
- ◆ misure basate sulle disposizioni volte a potenziare il **processo telematico**, anche penale, ed a consentire, nella fase di emergenza, lo svolgimento di **attività processuali da remoto**.
- ◆ dal **9 marzo 2020 al 30 giugno 2020** viene confermato l'obbligo di depositare gli atti solo telematicamente (anche con riferimento agli atti introduttivi) negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito (anche nei procedimenti civili innanzi alla **Corte di Cassazione**, sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti e dei documenti può avvenire in modalità telematica). Il contributo unificato deve essere versato con modalità telematica;
- ◆ è prevista la possibilità dello svolgimento **da remoto** dell'attività degli **ausiliari del giudice**;
- ◆ tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, sono sostituiti con **collegamenti da remoto** e ove questa modalità non sia possibile è disposta la sospensione;
- ◆ ove possibile, è stabilita la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare tramite **videoconferenze o con collegamenti da remoto**;
- ◆ **modalità telematiche** per comunicazioni e notificazioni di avvisi e provvedimenti adottati nei procedimenti penali;
- ◆ dal **9 marzo 2020 al 15 aprile 2020**²⁸ viene inoltre confermata la **sospensione** dei termini anche per le attività dei **procedimenti di mediazione, negoziazione assistita e di risoluzione stragiudiziale delle controversie**. Dal **9 marzo al 30 giugno 2020**²⁹, gli incontri di mediazione possono svolgersi in **via telematica** con il preventivo consenso di tutte le parti
- ◆ Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili **la sottoscrizione della**

²⁶ il termine è stato spostato al 31 luglio 2020 (v. art. 3, lett. i), d.l. 30 aprile 2020, n. 28: "i) ovunque ricorrano nell'articolo, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020»).

²⁷ 31 luglio 2020

²⁸ Il termine del 15 aprile viene spostato all' 11 maggio 2020 (cfr. d.l. 30 aprile 2020, n. 28)

²⁹ Al 31 luglio 2020

procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un **documento analogico** trasmesso al difensore.

Misure in materia di giustizia amministrativa (Art.84)

Disposta la **sospensione dall' 8 marzo 2020 al 15 aprile 2020 inclusi** dei termini relativi al processo amministrativo³⁰.

Rimborso dei biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura (Art.88)

Si dispone la **risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure di contenimento del virus COVID-19** dei contratti di acquisto di:

- ◆ titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura
- ◆ di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura,

riconoscendo al contempo, su apposita istanza del soggetto interessato, il **diritto all'emissione di un voucher di importo pari al titolo di acquisto** da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Gli **acquirenti dovranno presentare**, entro il **14 maggio 2020** apposita **istanza di rimborso** al soggetto organizzatore dell'evento (e non più al venditore come precedentemente previsto) anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto.

L'organizzatore dell'evento, verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Rimborso dei titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici (Art.88-bis)

Viene previsto che **ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione** dovuta in relazione ai **contratti di trasporto** aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di **soggiorno** e ai contratti di **pacchetto turistico stipulati**:

a) dai **soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena** con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente con riguardo ai **contratti da eseguire nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare**;

b) dai **soggetti residenti, domiciliati** o destinatari di un **provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio**³¹ con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

³⁰ Si segnala inoltre che il comma 3 dell'articolo 36 del decreto-legge n. 23 del 2020 - con riguardo al processo amministrativo - ha prorogato fino al 3 maggio il periodo di sospensione dei termini per la notificazione dei ricorsi con l'eccezione dei quelli relativi al procedimento cautelare e che l'art. 37 dello stesso decreto proroga al 15 maggio 2020 la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e disciplinari.

³¹ come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del DL 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del DL 25 marzo 2020, n. 19,

c) dai **soggetti risultati positivi al virus COVID-19** per i quali è disposta la quarantena con **sorveglianza attiva** ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

d) dai **soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio**³² con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

e) dai **soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici** o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, **annullati, sospesi o rinviati** dalle autorità competenti³³, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;

f) dai soggetti intestatari di **titolo di viaggio** o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, **aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo** in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

I soggetti di cui sopra **devono comunicare al vettore o alla struttura ricettiva o all'organizzatore di pacchetti turistici il ricorrere di una delle situazioni** previste allegando la documentazione comprovante il titolo di viaggio o la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico.

Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti:

DALLA CESSAZIONE DELLE SITUAZIONI PER	i soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare ;
	i soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
	dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

³² come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del DL 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del DL 25 marzo 2020, n. 19,

³³ in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19

	dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
DALL'ANNULLAMENTO, SOSPENSIONE O RINVIO DEL CONCORSO O DELLA PROCEDURA SELETTIVA, DELLA MANIFESTAZIONE, DELL'INIZIATIVA O DELL'EVENTO PER	i soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
DALLA DATA PREVISTA PER LA PARTENZA	i soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

Il vettore o la struttura ricettiva, **entro trenta giorni dalla comunicazione** di cui sopra **procedono**

- ◆ **al rimborso** del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno
- ◆ ovvero **all'emissione di un voucher** di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

In generale, la norma prevede che **le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l'attività, in tutto o in parte, a causa dell'emergenza epidemiologica** da COVID-19 possono:

1. offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo;
2. oppure procedere al rimborso del prezzo;
3. o, altrimenti, possono emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

Stesse opzioni sono previste per gli organizzatori dei pacchetti turistici.

Per quanto riguarda la **sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione** disposta in ragione dello stato di emergenza, il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall'emissione. L'organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque **non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio**.

Per espressa previsione normativa, le disposizioni si applicano anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite.

Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo (Art.89)

La Legge conferma l'istituzione del **Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo**. Entro il 30 maggio 2020 verranno stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori di tali settori, inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori.

Carta famiglia (Art.90-bis)

L'articolo 90-bis dispone, per il 2020, una **deroga ai requisiti** attualmente previsti **per i destinatari della Carta famiglia**, prevedendo che quest'ultima venga rilasciata **anche alle famiglie con un unico figlio a carico di età** non superiore ai 26 anni. Si ricorda che attualmente la Carta è rilasciata alle famiglie con almeno tre figli a carico.

Disposizioni in materia di trasporto marittimo e trasporto di pubblico di persone (Art.92)

Al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, non si procede all'applicazione **della tassa di ancoraggio**³⁴.

Con le stesse finalità è **sospeso il pagamento dei canoni**³⁵ relativi al periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 luglio 2020. Al pagamento dei canoni sospesi, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite da ciascuna **Autorità di Sistema Portuale**.

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, i pagamenti dei **diritti doganali, in scadenza** tra il 17 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020 sono **differiti di ulteriori trenta giorni** senza applicazione di interessi.

In considerazione dello stato di emergenza nazionale è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita, prova³⁶ e di revisione.

Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea (Art.93)

Previsto un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di **trasporto pubblico non di linea** che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione.

³⁴ di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107

³⁵ di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

³⁶ di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Disposizioni urgenti per il territorio di Savona (Art.94-bis)

La disposizione consente alla regione Liguria di erogare nel 2020 una **specifico indennità in favore dei lavoratori dipendenti di imprese del territorio di Savona che siano impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa**, in tutto o in parte, a seguito della frana causata dagli eventi atmosferici del mese di novembre 2019 lungo l'impianto di Funivie Spa di Savona.

Sospensione versamenti canonici per il settore sportivo (Art.95)

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno la sede legale, il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dello stato, sono **sospesi fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori** relativi all'affidamento di **impianti sportivi pubblici**.

I versamenti dovranno essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi:

- ◆ in un'**unica soluzione** entro il **30 giugno 2020**,
- ◆ mediante rateizzazione fino a un massimo di **5 rate mensili** di pari importo **a decorrere dal mese di giugno 2020**.

Indennità collaboratori sportivi (Art.96)

Riconosciuta, la stessa **indennità di 600,00 €** prevista per i titolari di partita Iva anche in relazione ai **rapporti di collaborazione** presso:

- ◆ federazioni sportive nazionali,
 - ◆ enti di promozione sportiva,
 - ◆ società e associazioni sportive dilettantistiche,
- già in essere alla data del 28 febbraio 2020.**

L'indennizzo che verrà riconosciuto non concorrerà alla formazione del reddito. Le modalità di presentazione delle domande e i criteri di gestione del Fondo dovranno essere individuate con decreto del MEF, entro 15 giorni dal 30 aprile 2020.

Misure a sostegno della filiera della stampa (Art.98)

Viene previsto che per il 2020, il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari sia concesso, nella misura unica del **30% per cento del valore degli investimenti effettuati**. Per il 2020 la **comunicazione telematica** prevista dalla norma può essere **presentata dal 1° al 30 settembre** del medesimo anno, con un differimento di sei mesi rispetto alla procedura vigente in via ordinaria, secondo le modalità già previste.

Inoltre, viene ampliato l'ambito soggettivo e oggettivo della disciplina del cd. "**tax credit per le edicole**":

- ◆ **incrementando da 2.000 a 4.000** euro l'importo massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario;
- ◆ ampliando le fattispecie di spesa compensabili con l'ammissione delle **spese per i servizi di fornitura di energia elettrica**, i **servizi telefonici** e di collegamento a **Internet**, nonché per i **servizi di consegna a domicilio** delle copie di giornali;
- ◆ estendendo la misura alle **imprese di distribuzione della stampa** che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una **popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita**.

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi (Art.103)

Ai fini del **computo dei termini ordinatori o perentori**, relativi allo svolgimento di **procedimenti amministrativi**:

- ◆ da avviare su istanza di parte o d'ufficio,
- ◆ pendenti alla data del 23 febbraio 2020
- ◆ iniziati successivamente al 23 febbraio 2020,

non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020.

Disposta inoltre la **proroga** della validità di tutti i **certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi** comunque denominati, a condizione che siano **in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza**.

Rientrano nel campo di applicazione della disposizione:

- ◆ le **segnalazioni certificate di inizio attività** (SCIA);
- ◆ le **segnalazioni certificate di agibilità**;
- ◆ le **autorizzazioni paesaggistiche** e le **autorizzazioni ambientali** comunque denominate;
- ◆ il **ritiro dei titoli abilitativi edilizi** comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Con riguardo ai **contratti tra privati** (come i **contratti di appalto**) in corso di validità **dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020**, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, è disposta la **proroga dei termini di inizio e fine lavori per un periodo di novanta giorni**.

Estesa la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi **fino al 31 agosto 2020**.

Sospese fino **al 1° settembre 2020** le procedure di **esecuzione dello sfratto**.

Introdotta infine, la **sospensione** dal 23 febbraio al 31 maggio 2020 del decorso del termine di **prescrizione** quinquennale per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, per i soli **illeciti amministrativi in materia di lavoro e legislazione sociale**.

Scadenze e collaudi motopescherecci (Art.103-bis)

Prorogate al 31 dicembre 2020 le **certificazioni e i collaudi dei motopescherecci** adibiti alla pesca professionale e delle navi, prevedendo, che tutti i **contratti di arruolamento** dei membri dell'equipaggio siano stipulati, fino al 31 agosto 2020, dal comandante o dall'armatore della nave.

Proroga della validità dei documenti di riconoscimento (Art.104)

Viene prorogata la validità dei **documenti di riconoscimento** e carte d'identità **con scadenza dal 31 gennaio 2020**. La **validità ai fini dell'espatrio** resta invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Misure per il settore agricolo (Art.105)

Viene **esteso dal quarto al sesto**, il grado di parentela o affinità, entro il quale nel settore agricolo, viene concessa la possibilità per un familiare o affine di svolgere delle prestazioni di lavoro, occasionalmente, a titolo di aiuto, senza la corresponsione di compensi.

Viene consentito al **proprietario**, al **conduttore** o al **detentore**, a qualsiasi titolo, di **terreni** sui quali insistono **piante infettate** dagli **organismi nocivi da quarantena**, ovvero ai **lavoratori** da tali soggetti delegati, lo **spostamento scadenzato** in un **comune diverso** rispetto a quello in cui attualmente si trovano:

- ◆ al fine di dare attuazione alle **misure fitosanitarie ufficiali** e ad ogni altra attività ad esse connessa disposte dai provvedimenti di emergenza fitosanitaria³⁷.
- ◆ per provvedere alla **cura** e alla **pulizia** dei detti terreni, al fine di evitare il **rischio di incendio** derivante dalla mancata cura.

L'attuazione delle misure e delle attività appena esposte rientra nei casi di **comprovate esigenze lavorative** ovvero di **assoluta urgenza**.

Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società (Art.106)

Viene previsto che l'**assemblea ordinaria delle società potrà essere convocata entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio.

Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società di capitali potranno prevedere, anche in deroga alle disposizioni statutarie, l'espressione del **voto in via elettronica o per corrispondenza** e l'**intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione**; le assemblee si potranno svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano:

- ◆ l'identificazione dei partecipanti,
- ◆ la loro partecipazione
- ◆ e l'esercizio del diritto di voto,

³⁷ di cui all'articolo 18-bis del d.lgs. n. 214/2005

senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Le **S.r.l.** potranno consentire che l'espressione del **voto** avvenga mediante **consultazione scritta** o per **consenso espresso per iscritto**.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee **convocate entro il 31 luglio 2020** oppure entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativa all' epidemia da COVID-19.

Infine l'ambito soggettivo della disciplina in esame è stato esteso anche alle **associazioni** e alle **fondazioni** diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice de Terzo settore.

Sospensione RCA auto (Art.125)

Su **richiesta dell'assicurato** possono essere sospesi, **per il periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020**, i contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

La sospensione opera dal giorno in cui l'impresa di assicurazione ha ricevuto la richiesta di sospensione.

Le società assicuratrici non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno dell'assicurato richiedente la sospensione e **la durata dei contratti è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione** senza oneri per l'assicurato.

Tale tipo di sospensione è **aggiuntiva** e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano pertanto esercitabili.

Ovviamente, durante il periodo di sospensione previsto il veicolo non può in alcun caso **circolare né stazionare** su strada pubblica o su area equiparata.